



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. 54/2009-U223

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 54 DI DATA 3 Marzo 2009

#### OGGETTO:

FONDAZIONE EDMUND MACH – stabilimento di San Michele all'Adige: modifica d'ufficio dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione dd. 1 ottobre 2008, n. 123, alla fondazione Edmund Mach, con sede legale in San Michele all'Adige (TN), via Edmondo Mach, 1, in ordine all'installazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento nell'insediamento sito in San Michele all'Adige (TN), via Edmondo Mach, 1;

rilevato in tale provvedimento un errore materiale riguardante l'indicazione della potenzialità termica nominale delle tre unità autorizzate, rispetto alla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione dd. 8 agosto 2008 ed alle successive integrazioni dd. 5 settembre 2008 e dd. 11 settembre 2008;

rilevato inoltre che l'applicazione dei "Criteri di massima" (adottati con provvedimento dd. 4 febbraio 1986, n. 47, dalla competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera) alle considerazioni correttamente riferite nel provvedimento dd. 1 ottobre 2008 (l'insediamento è distante da aree residenziali, il sistema di abbattimento adottato è privo di efficacia nei confronti della sostanza, che risulta essere un sospetto cancerogeno) comporta un limite di emissione per la sostanza "aldeide formica" pari a 5 volte il limite TLV-TWA riportato sulle tabelle USA dell'A.C.G.I.H. (anziché 10 volte), corrispondente a  $1,85 \text{ mg/Nm}^3$ , per un flusso di massa complessivo comunque non superiore a  $33,3 \text{ g/h}$ ;

ritenuto pertanto opportuno provvedere d'ufficio alla modifica dell'autorizzazione in parola;

vista la nota dd. 1 ottobre 2008, prot. n. 7352/3 (ns. prot. n. 6330/08-U223, dd. 2 ottobre 2008), con cui la fondazione comunicava che avrebbe messo in esercizio le unità termiche identificate con le sigle M1 ed M2 in data 16 ottobre 2008 e che le medesime sarebbero entrate a regime il giorno 14 novembre 2008;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale dd. 12 gennaio 1996, n. 181, con la quale è stata costituita la predetta Agenzia con decorrenza dal 1° marzo 1996, determinandone l'articolazione organizzativa e funzionale;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dd. 21 febbraio 2002, n. 21/02, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale dd. 22 febbraio 2002, n. 314, con il quale è stata formalizzata la revisione dell'assetto organizzativo interno dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dd. 25 marzo 2002, n. 48/02, con il quale sono state delegate le relative funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia;

visto il provvedimento dd. 4 febbraio 1986, n. 47, dalla competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, con cui vengono adottati i "criteri di massima per la determinazione dei limiti massimi di accettabilità per le emissioni in atmosfera di sostanze con limite TLV-TWA inferiore a  $1 \text{ mg/m}^3$ ";

vista la deliberazione di Giunta Provinciale dd. 24 agosto 2007, n. 1765, recante l' "aggiornamento della tabella B del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna unità termica ad uso produttivo o misto o da ciascuna unità produttiva", ai sensi dell'art. 51 del medesimo Testo unico";

visto il D.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., recante la "disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico";

visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;

vista la parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ed i relativi allegati;

determina

- 1) di autorizzare la fondazione Edmund Mach, con sede legale in San Michele all'Adige (TN), via Edmondo Mach, 1, all'installazione ed all'esercizio di un nuovo impianto di teleriscaldamento nell'insediamento sito in San Michele all'Adige (TN), via Edmondo Mach-1, così costituito:

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
Centrale Termica 1	M1 5.170 kW a metano	E1 5.500 Nm³/h	Monossido di carbonio Ossidi di azoto	
	M2 5.170 kW a metano	E2 5.500 Nm³/h	Monossido di carbonio Ossidi di azoto	
Centrale Termica 2	M3 4.117 kW a biomassa legnosa	E3 8.406 Nm³/h	Monossido di carbonio Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Polveri inerti totali	Multicicloni Filtro a maniche

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
Stoccaggio biomassa	D1 Caricamento silo con cippato di legno vergine	diffuse	Polveri inerti totali	Pavimentazione e pulizia piazzale Copertura mezzi di trasporto Scarico direttamente in silo stoccaggio completamente chiuso

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) quali combustibili dovranno essere utilizzati esclusivamente gas metano, nelle unità termiche identificate dalle sigle M1 ed M2, e biomassa legnosa, nell'unità termica identificata dalla sigla M3; la biomassa legnosa dovrà essere esente da sostanze estranee e comunque con caratteristiche conformi alla tipologia ed alla provenienza individuate al punto 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

- b) l'unità termica alimentata a biomassa M3 dovrà essere dotata dei seguenti dispositivi:
- alimentazione automatica del combustibile;
  - controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
- c) il limite di emissione per la sostanza aldeide formica, potenzialmente presente nell'emissione della caldaia a biomassa (E3), viene fissato in 1,85 mg/Nm<sup>3</sup>, per un flusso di massa complessivo comunque non superiore a 33,3 g/h; ✓
- d) in sede di autonomo controllo sulle emissioni delle unità termiche, si dovrà provvedere anche alla determinazione della percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso, dato che dovrà poi essere riportato nel relativo certificato di analisi, dovendosi riferire le concentrazioni degli inquinanti rilevati ai seguenti valori del tenore di ossigeno dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni normali (0°C e 0,1013 MPa):
- 3% in volume per le unità termiche alimentate a metano (M1 ed M2);
  - 11% in volume per l'unità termica alimentata a biomasse legnose (M3);
- e) ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006, la fondazione dovrà provvedere, con cadenza annuale, entro il 14 novembre di ogni anno, all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2 ed E3, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo lo schema sopra riportato, dandone comunicazione preventiva all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al comune territorialmente competente entro i successivi trenta giorni; ✓
- f) ai sensi dell'art. 269, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la fondazione, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio della nuova emissione identificata con la sigla E3, dovrà darne comunicazione all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al comune territorialmente competente, indicando anche la data di messa a regime e le date di esecuzione dei primi autonomi controlli. Entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, la fondazione comunica all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al comune territorialmente competente i certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati sull'emissione E3. Detti autonomi controlli dovranno riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo lo schema sopra riportato e dovranno essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime;
- g) la fondazione è in ogni caso obbligata a realizzare, in corrispondenza delle emissioni convogliate, tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare dovrà realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti; i condotti di scarico dovranno altresì essere

realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

- h) tutte le emissioni presenti dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con i limiti stabiliti alla lettera c) del presente provvedimento, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti;
- i) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- j) ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la fondazione deve informare entro le otto ore successive l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- k) ai sensi dell'art. 269, comma 4, e dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, la fondazione dovrà adottare le seguenti misure al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa:
  - l'impianto dovrà essere esercito secondo le migliori tecnologie disponibili, applicando modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e nelle successive integrazioni dd. 11 settembre 2008 (ns. prot. n. 5254/08 dd. 12 settembre 2008) ed adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
  - il carico dei mezzi adibiti al trasporto di cippato, segatura e delle altre biomasse combustibili polverulente dovrà essere adeguatamente coperto;
  - il deposito per lo stoccaggio delle biomasse combustibili dovrà avvenire in ambiente confinato, chiuso su tutti i lati;
  - durante le operazioni di carico del silo interrato per lo stoccaggio delle biomasse combustibili dovrà essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta;
  - la viabilità interna ed i piazzali dovranno essere adeguatamente pavimentati e mantenuti costantemente puliti da eventuali materiali polverulenti dispersi;
  - le ceneri grossolane e le polveri separate dai sistemi di abbattimento dovranno essere scaricate, stoccate e movimentate mediante sistemi chiusi in contenitori a tenuta;
- l) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione dovranno essere mantenuti in continua efficienza;
- m) la fondazione è inoltre tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa,

ottemperando altresì ai dettati della L.P. n. 22 dd. 5 settembre 1991 e s.m. ed alla L. n. 46 dd. 5 maggio 1990 e s.m. in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

L'autorizzazione è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265.

- 2) di avvertire che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento;
- 3) di ricordare che, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha una validità di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento: la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla fondazione Edmund Mach con propria determinazione dd. 1 ottobre 2008, n. 123, in quanto relativa ad unità termiche ricomprese nel presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio Antincendi e protezione civile ed al Settore Laboratorio e controlli.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO  
- ing. Giancarlo Anderle -

SB/mr

Allegato:

